

# COMUNE DI ALTILIA

## PROVINCIA DI COSENZA

**COPIA**  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N° 08 del 17/07/2020**

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019**

L'anno duemilaventi, addì diciasette del mese di luglio , alle ore 17,05 , nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previa l' osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa , vennero oggi convocati, in prima convocazione ed in seduta straordinaria , i componenti del Consiglio Comunale sotto indicati:

| Cognome e Nome                    |                    | Presente  | Assente  |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|----------|
| <b>01) Nucci Angela</b>           | <b>Presidente</b>  | <b>x</b>  |          |
| <b>02) De Rose Pasqualino</b>     | <b>Consigliere</b> | <b>x</b>  |          |
| <b>03) Repole Melania</b>         | “                  | <b>x</b>  |          |
| <b>04) Ferlaino Giuseppe</b>      | “                  | <b>x</b>  |          |
| <b>05) Mammolito Angelo Mario</b> | “                  | <b>x</b>  |          |
| <b>06) Miceli Michele</b>         | “                  | <b>x</b>  |          |
| <b>07) Russo Valeria</b>          | “                  | <b>x</b>  |          |
| <b>08) Greco Giovanni</b>         | “                  |           | <b>x</b> |
| <b>09) Fiorillo Paolo</b>         | “                  | <b>x</b>  |          |
| <b>10) Focone IVAN</b>            | “                  | <b>x</b>  |          |
| <b>11) Rosapane ANGELA</b>        | “                  | <b>x</b>  |          |
|                                   | <b>TOTALE</b>      | <b>10</b> | <b>1</b> |

Risultano presenti n. 10 componenti il Consiglio, su n. 11 consiglieri assegnati al Comune ed in carica.

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Mariagrazia Crapella**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Nucci Angela nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

**RICHIAMATO** in particolare:

1. l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
2. l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**TENUTO CONTO** che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 500.000 mila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2019;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

**RICORDATO** che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 07/1/2019, con la quale è stata approvata relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata in cui il Comune di Altilia detiene partecipazioni nelle seguenti società:

PRESILACOSENTINA P.I.: 02391570799

Data Inizio Costituzione: Anno 2001

Quota di partecipazione del Comune: 1,54 %

Finalità: gestione rifiuti solidi urbani- raccolta differenziata

GAL SAVUTO P.I. 02978760789

Data inizio costituzione: Anno 2009

Quota partecipazione Comune : EURO 500,00

Finalità: Sviluppo territoriale

ASMENETA CALABRIA scarl P.I.02729450797

Statuto approvato il 29/07/2005

Quota partecipazione Comune: EURO 73,00 percentuale 0,07%

Finalità: la società si propone la realizzazione di Centri di servizi Territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci.

**DATO ATTO CHE:**

- 1) Oggetto sociale della Presila Cosentina è la gestione rifiuti Solidi Urbani- raccolta differenziata;
- 2) Oggetto sociale del GAL Savuto è lo Sviluppo territoriale.
- 3) Oggetto sociale di ASMENET Calabria è la realizzazione di Centri di servizi Territoriali (CST);

**RITENUTO**, quindi, che la partecipazione alle società Presila Cosentina, GAL Savuto e Asmenet Calabria siano necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e che sussistano i presupposti di cui al c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007, per il loro legittimo mantenimento, dal momento che le sopra citate società svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

**RICHIAMATO** altresì il comma 5-bis all'art. 24 del TUSP, introdotto dal comma 723 della legge 145/2018, il quale ha sospeso, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021:

- dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24, comma 4);
- della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, comma 5).

**TENUTO CONTO** che tale deroga trova applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015, con la conseguenza che:

- le pubbliche amministrazioni che, in adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 24, comma 4, del TUSP, avrebbero dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non hanno ancora concluso la procedura di alienazione - o laddove questa abbia avuto esito negativo - sono autorizzate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021) a non procedere all'alienazione, senza incorrere nella "sanzione" di cui al comma 5 dell'articolo 24;
- le pubbliche amministrazioni che detengono tali partecipazioni potranno non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2021;

**CONSIDERATO** che, allo stato attuale, le misure di razionalizzazione previste da effettuarsi nell'anno 2019 sono state integralmente conseguite;

**RITENUTO** necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2019, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

**VISTE** le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

**RICORDATO** che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

**TENUTO CONTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo le direttive impartite dalla Giunta comunale;

**VISTA** la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019

PRESILACOSENTINA P.I.: 02391570799

Data Inizio Costituzione: Anno 2001

Quota di partecipazione del Comune: 1,54 %

Finalità: gestione rifiuti solidi urbani- raccolta differenziata

GAL SAVUTO P.I. 02978760789

Data inizio costituzione: Anno 2009

Quota partecipazione Comune : EURO 500,00

Finalità: Sviluppo territoriale

ASMENETA CALABRIA scarl P.I.02729450797

Statuto approvato il 29/07/2005

Quota partecipazione Comune: EURO 73,00 percentuale 0,07%

Finalità: la società si propone la realizzazione di Centri di servizi Territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci.

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**ATTESO** agli atti il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

**VISTO** il d.lgs. 267/2000; **VISTO**  
il d.lgs. 165/2001; **VISTO** lo

Statuto comunale;

**VISTO** il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti n. 10 favorevoli, n 0 contrari, n. 0 Astenuti espressi nei modi e nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) di **APPROVARE** la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20 del TUSP,;
- 2) di **APPROVARE** il piano di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 31/12/2019, di cui si forniscono di seguito le risultanze finali:

PRESILACOSENTINA P.I.: 02391570799

Data Inizio Costituzione: Anno 2001

Quota di partecipazione del Comune: 1,54 %

Finalità: gestione rifiuti solidi urbani- raccolta differenziata

GAL SAVUTO P.I. 02978760789

Data inizio costituzione: Anno 2009

Quota partecipazione Comune : EURO 500,00

Finalità: Sviluppo territoriale

ASMENETA CALABRIA scarl P.I.02729450797

Statuto approvato il 29/07/2005

Quota partecipazione Comune: EURO 73,00 percentuale 0,07%

Finalità: la società si propone la realizzazione di Centri di servizi Territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci.

- 3) di **DEMANDARE** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, entro il 31 dicembre 2020, in occasione della revisione periodica annuale delle partecipazioni;
- 4) di **COMUNICARE** il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
- 5) di **COMUNICARE** il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;
- 6) di **TRASMETTERE** il presente provvedimento a tutte le società partecipate del Comune;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono: Con voti n. 10 favorevoli, n 0 contrari, n. 0 Astenuti espressi nei modi e nelle forme di legge,

#### **DELIBERA**

- 1) di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

**Il Presidente**

f.to Angela Nucci

**Il Segretario Comunale**

f.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

---

**PUBBLICAZIONE**

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Altilia, li 20/07/2020

**Il Segretario Comunale**

f.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

---

**ATTESTAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il 17/07/2020, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Altilia, li 20/07/2020

**Il Segretario Comunale**

f.to .Dott.ssa Mariagrazia Crpella

---

*E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.*

Altilia, li 20/07/2020

**Il Segretario Comunale**

Dott.ssa Mariagrazia Crapella